

Unione Sindacale di Base

Confederazione Regionale Calabria

Catanzaro, lì 21 Febbraio 2018

Alla c.a. Abramo Customer Care S.p.A. Località Difesa – Zona Industriale 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ) Italia

> e.p.c. Prefetto di Catanzaro Piazza Rossi 88100 - Catanzaro

Oggetto: riscontro Vostra PEC del 19.02.2018 – senza firma e senza nº di protocollo

Spett.Le Abramo Customer Care S.p.A.,

siamo con la presente a contestare quanto affermato nella nota di cui in oggetto ritenendo attività antisindacale quanto si sta perpetrando all'interno di questa azienda nei riguardi della USB provinciale.

Premesso che, questa azienda ha già autorizzato alla USB, ben due assemblee con i lavoratori e non se ne capiscono i motivi del rifiuto della terza assemblea, probabilmente non abbiamo taciuto su argomentazioni sindacali posti dai lavoratori e quindi diventiamo "NON" graditi.

Ma le relazioni sindacali, sottolineiamo non possono essere portate avanti con modo discrezionale oppure a "simpatie" ci sono norme e sentenze che regolamentano l'attività sindacale e le libertà di associazione, dalla costituzione a seguire.

Nel merito della PEC senza firma è appena da accennare che si fanno false affermazioni in merito all'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori e in merito alla titolarità di indire assemblee nella unità produttiva

Gli articoli dell'accordo interconfederale, citato, si occupano di trovare condizioni di miglior favore nei confronti delle organizzazioni sindacali ... e mantenere le specifiche agibilità sindacali.



Unione Sindacale di Base

Confederazione Regionale Calabria

Nei successivi comma, il diritto di indire singolarmente o congiuntamente le assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro evidenzia come le prerogative delle singole RSA non sono dissolte all'interno del principio di maggioranze che regge le RSU.

La logica posta dall'accordo interconfederale non pone un arretramento di spazi delle singole organizzazioni sindacali anche se non firmatarie di alcun contratto, ma permangono munite di titolarità di possibilità nel costituire le RSA e conseguentemente di indire singolarmente le assemblee ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 c.2 e dell'art. 19 c.1 lettera b, che avrebbe potuto nutrire qualche remora rispetto al subentro delle RSU – remora superata una volta di già acquisite condizioni di miglior favore sia negoziale che assicurata la salvaguardia legislativa delle O.S..

Ne deve trarre in inganno il riferimento alle O.S. stipulanti i CCNL!! Che vedeva a queste associazioni firmatarie, il diritto attribuito di costituire le RSA e di indire assemblee – oggi alla luce anche dell'accorto T.U. del 2014, firmato dalla USB, i criteri sono stati estesi e sono previsti ulteriori criteri di rappresentatività per cui legittimate ad indire assemblee in base alle ore a disposizione di ogni singolo lavoratore.

Alleghiamo:

Il potere di convocazione delle assemblee spettava sino al 1993 (v. infra) esclusivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) previste dall'art. 19 Legge 300/1970.

A seguito del Protocollo del 23 luglio 1993 e dell'Accordo Interconfederale tra Intersid e CGIL-CISL-UIL, del 20 dicembre 1993 la RSA sono state sostituite dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

I componenti delle RSU sono subentrati ai dirigenti delle RSA nella titolarità di quanto previsto dal titolo III dello Statuto Legge 300/1970) e, pertanto, anche la Rappresentanza (non vengono sostituite) Sindacale Unitaria, agendo come organismo collegiale, ha il potere di indire assemblee sindacali.



Unione Sindacale di Base

Confederazione Regionale Calabria

In giurisprudenza e in dottrina si è a lungo discusso se il diritto di chiedere assemblee retribuite ai sensi dell'art. 20 Legge 300/1970 spetti in via esclusiva alla RSU come organo collegiale, che lo eserciterebbe a maggioranza dei suoi membri (così Cass. 26 febbraio 2002, n. 2855), ovvero si estenda anche alle sue singole componenti (in questo senso si era espressa, da ultimo, Cass. 7 luglio 2014, n. 15437). Il problema è stato recentemente sottoposto all'attenzione delle sezioni unite, che hanno risolto il contrasto affermando che il potere di convocazione può essere esercitato in via autonoma da ciascun componente delle organizzazioni sindacali a cui si aderisce.

(Cass. S.U. 6 giugno 2017, n. 13978).

Le conclusioni cui perviene la sentenza è che in questo sistema per impedire l'uso poco responsabile del diritto di indire l'assemblea, è stato stabilito che le riunioni possano essere convocate dalle RSA – cui sono subentrate le RSU – congiuntamente o singolarmente e che sulla stessa linea si pone l'art 4 dell'accordo interconfederale del 1993.

In attesa di autorizzazione di assemblea, porgiamo distinti saluti.

Catanzaro, 21/02/2018

Usb - Jiritano